

Allegato “A” al numero 13582/5819 di Repertorio

STATUTO

**Articolo 1
DENOMINAZIONE**

La società è denominata:

“Dominato Leonense S.r.l.”.

**Articolo 2
OGGETTO**

La Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “**Legge n. 130/99**”), realizzate mediante l’acquisto a titolo oneroso (da parte della Società ovvero di altra società costituita ai sensi della Legge n. 130/99) di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, finanziato attraverso l’emissione di titoli ai sensi dell’articolo 1 comma 1, lettera b) della Legge n. 130/1999, ovvero mediante l’erogazione di un finanziamento al soggetto cedente i crediti da parte della Società ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 130/99.

In conformità alle disposizioni della Legge 130/99, i crediti pecuniari acquistati dalla Società nell’ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della Società e da quelli costituiti dai crediti acquistati nell’ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione realizzata dalla medesima Società. Ciascuno di tali patrimoni separati sarà destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti nonché al pagamento dei costi della relativa operazione di cartolarizzazione.

Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130/1999 e dalle previsioni contrattuali di ciascuna operazione di cartolarizzazione, la Società potrà compiere operazioni finanziarie accessorie finalizzate esclusivamente al buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o comunque strumentali al conseguimento del proprio oggetto sociale, nonché le operazioni di reinvestimento – sempre nei limiti sopra richiamati - in altre attività finanziarie dei proventi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli emessi dalla Società nel contesto della relativa operazione di cartolarizzazione.

La Società potrà inoltre, in presenza delle condizioni stabilite per ciascuna operazione di cartolarizzazione e a vantaggio dei portatori dei titoli dalla medesima emessi nell’ambito della stessa, cedere ai terzi i crediti acquistati.

La Società potrà, inoltre, realizzare operazioni con struttura rotativa (*revolving*), ossia che contemplino l’utilizzo degli incassi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati prima o in coincidenza dell’emissione dei titoli per l’acquisto di ulteriori crediti. Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99 anche tali ulteriori crediti costituiranno patrimonio segregato sul quale non saranno ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi nel contesto della medesima operazione.

Articolo 3

SEDE

La società ha sede in Milano.

Articolo 4

DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100.

Articolo 5

CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila).

Articolo 6

DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori.

Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

Articolo 7

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote sono liberamente trasferibili, anche in parte.

Articolo 8

RECESSO

Il socio ha diritto di recesso solo nei casi previsti da norme di legge inderogabili.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere data comunicazione nel registro delle imprese.

Il recesso può essere esercitato solo per l'intera quota posseduta dal recedente.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, prima della scadenza del termine per il rimborso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

Articolo 9

AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata, alternativamente, su deliberazione dei soci in sede della nomina:

a. da un amministratore unico (l'“**Amministratore Unico**”);

b. da un consiglio di amministrazione (il “**Consiglio di Amministrazione**”) composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c. da tre a cinque amministratori con poteri congiunti o da esercitarsi a maggioranza. Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l’Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, oppure l’insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o a maggioranza l’amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all’ articolo 2390 c.c.

Articolo 10

DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l’intero Consiglio di Amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione, se esistente, elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere uno o più vice presidenti.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo le modalità indicate nel successivo Articolo 23.

Il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l’organo di controllo o il revisore, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono

prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 12

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o a maggioranza. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori a maggioranza. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione.

Qualora l'amministrazione sia affidata a maggioranza a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 13

RAPPRESENTANZA

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento al vice presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o a maggioranza, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 14

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale che resta invariato fino a diversa deliberazione dei soci.

Articolo 15

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.

L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 16

REVISORE

Qualora la società nomini un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 17

DECISIONI DEI SOCI

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro delle imprese.

Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni riguardanti le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e destinazione degli utili;
- b) nomina e revoca dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e, ove esistenti, dell'organo di controllo (e, se pluripersonale, del presidente del Collegio Sindacale) e del revisore incaricato del controllo legale dei conti, nonché determinazione dei relativi compensi ed esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'organo di controllo e del revisore;
- c) modificazioni dello statuto;
- d) fusione e scissione;
- e) operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

I soci decidono inoltre sulle ulteriori materie loro riservate dalla legge o dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore Unico, o uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono adottate:

- a) con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi

e inoltre

b) salvo i casi per cui la legge prescriva la deliberazione collegiale della Assemblea, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto; e se adottate in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci.

Articolo 18 **ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce presso la sede la Società o anche altrove, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo mediante l'avviso di cui all'Articolo 21.

Possono intervenire alle assemblee, anche facendosi rappresentare per delega ai sensi del successivo Articolo 20, coloro che sono iscritti nel registro delle imprese.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'amministratore a ciò designato dagli intervenuti; e in caso di loro mancanza, assenza o impedimento, dalla persona designata dai presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta del Presidente il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 19 **DECISIONI DEI SOCI**

I soci deliberano mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto su iniziativa dell'Amministratore Unico, o di uno o più amministratori, o di tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale secondo le modalità indicate nell'Articolo 23.

Articolo 20 **DELEGHE**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, all'organo di controllo o al revisore, se nominati.

Articolo 21 **AVVISI DI CONVOCAZIONE**

L'avviso di convocazione degli organi collegiali deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire a ciascun avente diritto a partecipare alla adunanza medesima, con mezzi anche telematici, almeno 3 (tre) giorni prima del giorno previsto per l'adunanza, ma nei casi di urgenza riducibile ad 1 (uno) giorno prima.

Articolo 22 **RIUNIONI PER TELE/VIDEO CONFERENZA**

Le riunioni degli organi collegiali si possono svolgere anche per audioconferenza o

videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 23

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun avente diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli aventi diritto.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si intende formata nel momento in cui pervengono presso la sede sociale indirizzate ad almeno uno dei legali rappresentanti pro tempore le risposte di tutti gli aventi diritto ovvero, in mancanza, alla scadenza del termine di cui al comma che precede.

Il legale rappresentante pro tempore informato provvede a comunicare l'esito della decisione a tutti i soci, all'organo amministrativo pro tempore ed all'organo di controllo o al revisore, ove esistenti, indicando:

- i favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;

e trasmettendo loro una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dagli interessati.

Le decisioni così adottate devono essere trascritte senza indugio nell'apposito libro sociale.

La relativa documentazione è conservata dalla Società.

Articolo 24

BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo in conformità alla legge redige il bilancio annuale, da presentare ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine di centottanta giorni di cui agli articoli 2478 bis e 2364 c.c.

Articolo 25

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi o nel diverso termine previsto dalla legge stessa.

L'Assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 26

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'Articolo 8.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

F.to: Valentina Cuccurullo

Giovannella Condò

Copia su supporto informatico conforme all'originale
cartaceo, a sensi dell'articolo 22, comma 2, D. Lgs. 7 marzo
2005 n. 82, che si trasmette ad uso registro imprese.
Bollo assolto ai sensi del decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.
Milano, 20 marzo 2014